ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"
Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)
E-mail: anic826009@istruzione.it Pec: anic826009@pec.istruzione.it
Tel. 071/9160397 Codice Fiscale 80014070421 Codice Meccanografico ANIC826009
Sito scolastico: http://www.icgalileoferraris.edu.it
Codice per la fatturazione elettronica: UFIW46

Regolamento per l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) in ambito didattico

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) all'interno delle attività didattiche dell'Istituto, nel rispetto della normativa europea (Reg. UE 2024/1689 – AI Act) e nazionale, delle linee guida AgID e MIM, e dei principi di etica e tutela dei diritti fondamentali degli studenti.

L'obiettivo è favorire un impiego consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie, garantendo la centralità del ruolo docente e la protezione dei dati personali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

- docenti, studenti e personale scolastico nell'ambito delle attività didattiche;
- strumenti e applicazioni di IA utilizzati a supporto della progettazione, erogazione, valutazione e personalizzazione dei percorsi formativi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli usi di IA in ambito amministrativo, disciplinati da specifico regolamento.

Art. 3 – Principi generali

1. L'utilizzo degli strumenti di IA è ammesso esclusivamente nei casi in cui essi siano classificati come **a rischio minimo o nullo** ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.
2. L'IA deve essere utilizzata come **strumento di supporto** e non come sostituto dell'attività didattica o valutativa del docente.
3. L'impiego degli strumenti deve rispettare i principi di:
    - trasparenza e correttezza,
    - imparzialità e non discriminazione,
    - sicurezza digitale,

- inclusione e accessibilità.

Art. 4 – Divieti

1. È **proibito** l'utilizzo di strumenti di IA che comportino:
    - trattamento di **dati personali** di studenti, docenti o altri soggetti (in conformità al GDPR e al Codice Privacy);
    - riconoscimento o deduzione di emozioni, stati d'animo o intenzioni degli studenti, salvo eccezioni per motivi medici o di sicurezza, come previsto dall'art. 5 dell'AI Act;
    - profilazione o sorveglianza degli studenti al di fuori delle attività didattiche.
2. È vietato l'uso di strumenti di IA per la **valutazione automatizzata** degli studenti senza l'intervento e la validazione finale del docente.

Art. 5 – Modalità di utilizzo consentite

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati, in questa fase, esclusivamente come supporto all'attività didattica svolta dai docenti. In particolare, è consentito il loro impiego per:

- il supporto ai docenti nella progettazione di unità di apprendimento, nella predisposizione di materiali didattici, di verifiche e di rubriche di valutazione;
- la preparazione, da parte dei docenti, di attività di tutoraggio personalizzato e di inclusione degli studenti con BES o disabilità, in forma anonimizzata e senza trattamento di dati personali;
- la progettazione di attività di AI literacy finalizzate allo sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli studenti, fermo restando che l'interazione con gli strumenti di IA avviene in modalità dimostrativa e mediata dal docente;
- l'utilizzo da parte dei docenti di funzioni quali traduzione automatica, sintesi vocale, correzione grammaticale e strumenti di scrittura assistita, al solo fine di predisporre materiali e attività da proporre successivamente agli studenti.

In ogni caso, gli strumenti di IA sono utilizzati dai docenti sotto la loro esclusiva responsabilità professionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli precedenti e delle disposizioni del Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale.

Art. 6 – Uso degli strumenti di IA da parte degli alunni

1. In coerenza con il Piano d'Istituto per l'Intelligenza Artificiale e con l'approccio prudenziale adottato dall'Istituto, agli alunni **non è consentito, in questa fase, l'uso autonomo degli strumenti di IA** messi a disposizione dalla scuola. Gli studenti non possono quindi accedere direttamente alle applicazioni di IA con proprie credenziali né utilizzare tali strumenti in modo personale, da scuola o da remoto, tramite account istituzionali.
2. L'eventuale utilizzo didattico degli strumenti di IA avviene esclusivamente in forma **mediata e dimostrativa** da parte dei docenti o di altro personale scolastico autorizzato, che accedono alle piattaforme con le proprie credenziali in ambienti controllati. In tali contesti gli alunni possono

osservare il funzionamento degli strumenti, discutere i risultati, partecipare all'analisi critica delle risposte, ma non interagiscono direttamente con le applicazioni in modo autonomo.

3. Rimane **assolutamente vietato** inserire nei sistemi di IA, anche da parte dei docenti durante le attività dimostrative, dati personali propri o di terzi (nome, cognome, immagini, voce, indirizzo, recapiti, riferimenti sanitari o scolastici, testi che rendano identificabili gli studenti o altri soggetti).
4. Le attività di AI literacy rivolte agli studenti sono finalizzate, in questa fase, a sviluppare consapevolezza critica, capacità di valutazione delle fonti e responsabilità digitale, attraverso lezioni, discussioni guidate e analisi di esempi proposti dai docenti, senza che ciò comporti l'uso operativo diretto degli strumenti di IA da parte degli alunni.
5. Eventuali progetti pilota che prevedano, in futuro, un coinvolgimento più operativo degli studenti nell'utilizzo degli strumenti di IA potranno essere attivati solo a seguito di specifica deliberazione degli organi collegiali competenti, di preventiva valutazione dei rischi da parte del GLIA e del DPO e nel rigoroso rispetto delle condizioni previste dal Piano d'Istituto per l'IA (in particolare divieto di trattamento di dati personali e definizione puntuale di regole e limiti d'uso).

Art. 7 – Responsabilità e governance

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e della supervisione delle attività.
2. È istituito un **Gruppo di lavoro per l'innovazione digitale e l'IA** con funzioni di monitoraggio, supporto ai docenti e aggiornamento delle policy.
3. Ogni uso innovativo degli strumenti di IA deve essere preventivamente segnalato al Dirigente Scolastico e al DPO per le valutazioni di conformità.

Art. 8 – Formazione e consapevolezza

La scuola promuove attività di formazione e aggiornamento per docenti, studenti e personale sul corretto uso degli strumenti di IA, sviluppando competenze di AI literacy e sensibilizzazione sui rischi e opportunità della tecnologia.

Art. 9 – Aggiornamento

Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica, in coerenza con l'evoluzione normativa e tecnologica, e potrà essere integrato con ulteriori linee guida ministeriali e AgID.